



**Comune di Aprilia**

**REGOLAMENTO  
CENTRI ANZIANI**

*approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. ~~55~~ del 27/10/2023*

## **ART. 1 - PRINCIPI GENERALI**

- 1) Il Centro anziani è previsto dall'art. 28 della legge regionale 10/08/2016, n. 11 "Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio".
- 2) Il Centro anziani, ispirato ai principi della partecipazione, dell'indipendenza, dell'autorealizzazione e della tutela della dignità degli anziani, è una struttura polivalente di aggregazione e di propulsione della vita sociale, culturale e ricreativa delle persone anziane.
- 3) Il Centro anziani promuove la presenza attiva nel territorio delle persone anziane, la valorizzazione delle loro capacità, delle loro funzioni motorie, cognitive e creative e lo scambio intergenerazionale, aiutando l'anziano ad orientarsi ed informarsi sui servizi ad esso destinati.
- 4) Il centro anziani è organizzato in forma di Associazione di Promozione Sociale (APS), secondo la disciplina prevista dall'articolo 5, comma 1 lettera i), del decreto legislativo 03/07/2017, n. 117 "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106" e successive modifiche.
- 5) La *mission* del Centro anziani deve essere orientata all'invecchiamento attivo, al maggior protagonismo degli anziani, alla necessità di luoghi di aggregazione e di contrasto alla solitudine.
- 6) Il Servizio, che può essere caratterizzato da uno o più Centri anziani, è programmato e istituito dal Comune di Aprilia sulla base della valutazione del bisogno sociale del territorio, con riferimento alla struttura demografica della popolazione, alla dimensione del territorio e alla sua articolazione abitativa, alla condizione sociale, culturale, economica della popolazione anziana.

## **ART. 2 – NATURA DEL SERVIZIO**

- 1) Il Centro anziani è un servizio pubblico locale la cui gestione è affidata dal Comune di Aprilia ad una Associazione di Promozione Sociale.
- 2) Il servizio "Centro anziani" è del tutto pubblico ed il Comune di Aprilia ne è titolare ad ogni effetto di legge, secondo le prerogative amministrative che gli sono proprie.
- 3) Alla APS affidataria è assegnata, tramite una Convenzione e nei limiti di questa, la gestione del Centro anziani.

## **ART. 3 – ATTIVITA' DEL CENTRO ANZIANI**

- 1) Le attività del Centro debbono ispirarsi ai principi della partecipazione, dell'indipendenza, della autorealizzazione e della tutela della dignità degli anziani. Debbono promuovere e favorire:
  - a) l'aggregazione e la propulsione della vita sociale, culturale e ricreativa delle persone anziane, in una prospettiva di invecchiamento attivo, di piena inclusione della persona nel proprio contesto relazionale e di prevenzione della non autosufficienza;
  - b) la presenza attiva della persona anziana nel territorio, la valorizzazione delle sue capacità, il mantenimento delle funzioni motorie, cognitive e creative e lo scambio

intergenerazionale, aiutando l'anziano ad orientarsi ed informarsi sui servizi sociali e sanitari promossi dal sistema integrato.

- 2) Il Centro anziani svolge a favore dei propri soci, in particolare:
  - a) attività ricreativo-culturali;
  - b) promozione dell'attività di volontariato, in collaborazione con gli enti locali e con organismi di volontariato, anche ai fini della vigilanza scolastica e della tutela del verde pubblico;
  - c) attività ludico-motorie, anche attraverso l'organizzazione di corsi presso il Centro o presso altri luoghi;
  - d) attività di scambio culturale e intergenerazionale;
  - e) attività formative e informative sui servizi sociali e sanitari promossi dal sistema integrato;
  - f) attività di rilevanza sociale e di apertura al territorio.
  
- 3) Il Centro anziani deve valorizzare la tradizionale funzione aggregativa e la cittadinanza attiva dell'anziano attraverso attività di volontariato di prossimità, di iniziativa civica, di formazione, di prevenzione della non autosufficienza.  
A titolo esemplificativo, le attività potranno prevedere, tra gli altri, anche i seguenti interventi:
  - a) l'incontro intergenerazionale con le scuole e l'apertura ad altre realtà del territorio attraverso il coinvolgimento delle sensibilità umane, favorendo il miglioramento qualitativo dello scambio esperienziale e culturale;
  - b) interventi atti a contrastare i fattori discriminanti che possono diventare causa di emarginazione ed isolamento della persona anziana e che ne favoriscano l'inclusione sociale;
  - c) il recupero psico-fisico, anche attraverso attività ludico-motorie, affinché la persona anziana mantenga l'autosufficienza, con conseguente miglioramento della qualità della vita;
  - d) l'apprendimento dell'utilizzo delle tecnologie informatiche;
  - e) informazione ed orientamento inerenti ai servizi sociali e sanitari offerti sul territorio, e modalità per entrare in contatto con le pubbliche amministrazioni erogatrici dei servizi, con conseguente incremento della capacità di accesso ai servizi stessi (enti locali, ASL, etc.);
  - f) corsi informativi sulle problematiche sanitarie e sociali connesse con la terza età, o su altri argomenti di interesse dei soci;
  - g) interventi finalizzati alla prevenzione e tutela della salute degli anziani, in collaborazione con la ASL;
  - h) attività ricreativo-culturali in favore della popolazione anziana quali organizzazione di feste, soggiorni estivi/invernali, viaggi;
  - i) organizzazione di riunioni conviviali quali occasioni di socialità svolte sia all'interno, sia all'esterno dei Centri;
  - j) promozione di attività lavorative ed artigianali, utilizzando l'esperienza di artigiani anziani, e di attività rivolte alla cura degli orti urbani.

#### **ART. 4 – UTENTI DEL CENTRO ANZIANI**

- 1) Gli utenti del Centro anziani sono fruitori del servizio e soci a tutti gli effetti, responsabili e parti attive nella programmazione delle attività e nella scelta degli interventi, in stretto collegamento con il Servizio Sociale del Comune e in integrazione con i servizi territoriali.

- 2) Al fine di valorizzare la funzione inclusiva del Centro, possono partecipare alla sua gestione ed alle sue attività tutti i soggetti a vario titolo interessati e coinvolti.
- 3) In coerenza con quanto previsto dall'articolo 35, comma 2, del d.lgs. n. 117/2017, non sono previsti limiti di età per associarsi ad una APS alla quale è affidata la gestione di un Centro anziani.

#### **ART. 5 – INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO GESTORE**

- 1) L'affidamento della gestione del Centro da parte del Comune di Aprilia ad una Associazione di Promozione Sociale (APS) avviene in modo diretto in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 118 della Costituzione, che prevede che *“Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”*.
- 2) Laddove il Comune rilevi l'esistenza di un gruppo di persone anziane del territorio che manifestino l'intenzione di organizzarsi per la gestione di un Centro, associandosi in APS, e qualora questa intenzione incontri l'interesse pubblico legato alla programmazione comunale (esistenza di un fabbisogno, disponibilità delle risorse tecniche logistiche e finanziarie necessarie alla sua istituzione) allora il Comune può affidare la gestione del Centro alla APS tramite la stipula di una specifica convenzione.
- 3) La gestione del Centro anziani è affidata ad una Associazione di Promozione Sociale (APS), attraverso la stipula di una convenzione.
- 4) La natura associativa dell'APS garantisce la partecipazione degli anziani e la democrazia interna; la assenza dello scopo di lucro presuppone il perseguimento dell'interesse generale della comunità.
- 5) Lo statuto dell'APS affidataria della gestione del Centro anziani dovrà essere conforme a quanto previsto dal Codice del Terzo Settore ai fini dell'iscrizione al registro nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale, in particolare:
  - a) dovrà richiamare l'esercizio, in via esclusiva, dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1 lettera a), del d.lgs. n. 117/2017, prevedendo che tale attività di interesse generale venga svolta in concreto nella gestione di un servizio di Centro anziani;
  - b) lo statuto potrà riportare anche la declinazione di attività e interventi del Centro ma dovrà risultare che la gestione di un Centro anziani sia l'attività esclusiva o prevalente dell'Associazione.  
Il concetto di prevalenza deve essere inteso nella previsione di attività che, pur finalizzate allo sviluppo del Centro anziani stesso, possano essere declinate in collaborazioni con il territorio, quali la realizzazione di progetti di volontariato o per l'invecchiamento attivo;
  - c) dovrà prevedere il rispetto degli adempimenti relativi alla formazione del bilancio e ad ogni altro obbligo informativo.
- 6) Per garantire l'effettiva territorialità del Centro, oltre il 70% dei soci della APS devono essere residenti nel territorio individuato dal Comune come di riferimento per il servizio (quartiere, frazione).

7) È possibile iscriversi a più APS.

## **ART. 6 - PREVISIONI STATUTARIE OBBLIGATORIE DELLE ASSOCIAZIONI DI GESTIONE**

1) L'APS dovrà essere dotata dei seguenti organi obbligatori:

- a) Assemblea dei soci;
- b) Consiglio Direttivo (con numero dispari di componenti proporzionato alle dimensioni);
- c) un Presidente, eletto dall'assemblea direttamente, che non potrà rimanere in carica per oltre due mandati consecutivi;
- d) un Vicepresidente, eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti;
- e) un Segretario amministrativo ed un Tesoriere, eletti dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti.  
Nei centri di piccole dimensioni le due funzioni possono essere assunte dallo stesso consigliere;
- f) un organo di controllo, monocratico o collegiale, qualora ne ricorrano i presupposti di cui all'articolo 30 del d.lgs. n. 117/2017, e con i compiti individuati dallo stesso articolo;
- g) qualora ne ricorrano i presupposti di cui all'articolo 31 del d.lgs. n. 117/2017, la APS dovrà nominare anche un revisore legale dei conti.

2) La quota associativa della APS è determinata dall'assemblea con le normali procedure previste dallo statuto.

L'entità della quota associativa è stabilita in modo da non pregiudicare la libertà associativa delle persone anziane, in funzione delle dimensioni del Centro e delle attività programmate.

3) L'APS adotta, obbligatoriamente, un regolamento interno approvato dall'assemblea con maggioranza qualificata, che dovrà prevedere, almeno:

- a) la modalità di elezione degli organi;
- b) il rispetto della parità di genere nel direttivo;
- c) criteri eventuali di rotazione dei consiglieri del direttivo;
- d) il funzionamento dell'assemblea, il diritto di proposta e di iniziativa dei soci;
- e) i provvedimenti d'urgenza e la loro ratifica;
- f) le modalità di relazione del Centro con le altre forze della società civile del territorio, con le nuove generazioni, con le OO.SS. di settore.

## **ART. 7 – IMPEGNI DEL COMUNE**

1) Il Comune di Aprilia sostiene il Centro anziani:

- a) garantendo la messa a disposizione di un immobile congruo per dimensioni, a norma e senza oneri di locazione per l'Associazione. Qualora il Comune non dovesse disporre di immobili, l'APS procederà a stipula di contratto di locazione il cui costo sarà anticipato, semestralmente, dal Comune;
- b) provvedendo all'autorizzazione al funzionamento del Centro con proprio atto prima di stipulare la convenzione per la gestione;
- c) garantendo la manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali;
- d) provvedendo alle spese di riscaldamento dei locali, di fornitura dell'energia elettrica, del gas e dell'acqua, alla pulizia dei locali;

- e) riconoscendo un contributo annuale per sostenere le spese obbligatorie minime per il suo funzionamento e anche parte delle attività del Centro. Tale contributo è erogato secondo quanto di seguito indicato:
- 70% in relazione al numero dei Centri Anziani con cui il Comune ha stipulato convenzione (vedi art. 5, comma 3);
  - 20% in relazione al numero degli iscritti associati all'APS;
  - 10% in relazione ai progetti presentati dai Centri Anziani convenzionati.
- 2) Il contributo di cui al comma 1, lettera e), è finalizzato a sostenere le attività di interesse generale del Centro anziani. **Tale contributo, quale rimborso spese**, non rientra tra le attività commerciali e/o prestazioni di servizi di cui agli articoli n. 3 e 4 del DPR n. 633/1972.
- 3) **Il rimborso è comprensivo degli oneri relativi alla copertura assicurativa dei volontari, degli utenti esterni non soci del Centro anziani che, occasionalmente, vi accedono o usufruiscono del servizio** e degli altri oneri sostenuti dall'Associazione, ivi comprese le spese di revisione legale obbligatoria, l'accesso ad internet e le spese di raccolta e conferimento dei rifiuti solidi urbani.
- 4) Il Bilancio annuale della APS, redatto ai sensi dell'articolo 13 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017), è presentato al Comune unitamente alla relazione accompagnatoria. Il deposito del Bilancio è propedeutico al riconoscimento del contributo annuale.

#### **ART. 8 – IMPEGNI DELL'APS**

- 1) Sono a carico dell'APS le spese relative a:
- a) piccola e urgente manutenzione ordinaria dei beni strumentali e degli arredi e le spese telefoniche;
  - b) custodia e sorveglianza degli spazi e dei beni assegnati e le spese di raccolta e conferimento dei rifiuti solidi urbani;
  - c) adempimento di tutte le procedure di legge in materia di prevenzione e sicurezza vigenti, esclusi gli interventi strutturali, sollevando l'amministrazione comunale dal provvedervi direttamente.
- 2) L'APS è tenuta ad acquisire preventivamente le autorizzazioni previste dalle normative vigenti in relazione alle diverse attività promosse.
- 3) L'APS si impegna a riportare nella propria carta intestata che le attività della stessa sono svolte in convenzione con il Comune di Aprilia per la gestione del Centro anziani.

#### **ART. 9 – ULTERIORI DISPOSIZIONI**

Il Centro anziani impronta la propria attività alla massima apertura e collaborazione con la comunità di riferimento. Assumono particolare rilievo ed importanza, in questo senso:

- a) il rapporto con il volontariato attivo: il Centro valorizza la straordinaria risorsa del volontariato presente sul territorio attraverso la promozione di iniziative comuni e il reciproco sostegno ed incoraggiamento;
- b) il rapporto con il sindacato: il Centro anziani ha l'obbligo di informare i soci sui diritti che li riguardano, anche attraverso l'apposizione di bacheche informative. A tal fine il Centro valorizza, nella piena libertà ed autonomia associativa, e nel rispetto della pluralità di

- orientamenti ideali e politici, la tutela dei diritti dei pensionati iscritti al Centro, attraverso iniziative di formazione ed informazione degli anziani sui propri diritti sociali ed economici, anche promosse dai sindacati maggiormente rappresentativi a livello nazionale;
- c) il rapporto di rete tra i Centri: i Centri partecipano alle iniziative dei Distretti e della Regione orientate alla conoscenza reciproca, al coordinamento di attività comuni, ad iniziative formative e di rete che favoriscano la crescita dei Centri, il miglioramento dei servizi resi, l'innovazione nelle attività realizzate;
  - d) laicità ed autonomia: i Centri sono aconfessionali e apolitici, possono promuovere attività coerenti con la sensibilità religiosa dei soci, così come eventi o iniziative di approfondimento sociale e politico, nel rigoroso rispetto della libertà di culto, di pensiero e di espressione di tutti gli utenti.

#### **ART. 10 – COORDINAMENTO COMUNALE DEI CENTRI ANZIANI**

- 1) È istituito un coordinamento comunale dei Centri anziani con i seguenti obiettivi:
  - a) favorire, in una logica di rete, la partecipazione dei centri al sistema integrato dei servizi sociali comunale, distrettuale e regionale;
  - b) promuovere, presso i Centri, iniziative comuni volte all'inclusione degli anziani, in una logica di invecchiamento attivo, e alla prevenzione della non autosufficienza.
- 2) Al coordinamento comunale partecipano:
  - a) l'Assessore alle Politiche Sociali, o suo delegato, che lo presiede;
  - b) il Dirigente ai Servizi Sociali, o suo delegato, con funzioni di coordinamento operativo ed amministrativo;
  - c) i Presidenti delle APS titolari dell'affidamento della gestione dei Centri anziani comunali.
- 3) Il coordinamento comunale esprime una propria rappresentanza, tra i Presidenti delle APS titolari dell'affidamento della gestione dei Centri anziani comunali, presso il coordinamento distrettuale, previsto dalle linee guida regionali.  
L'incarico ha durata biennale.  
L'elezione del rappresentante del coordinamento comunale nell'ambito del coordinamento distrettuale avviene su convocazione del Dirigente ai Servizi Sociali, tramite voto segreto.
- 4) Il coordinamento si riunisce in forma assembleare almeno una volta all'anno.

#### **ART. 11 – NORME FINALI**

- 1) Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento comunale si fa riferimento alle disposizioni della legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 e della deliberazione della Giunta Regionale 14 luglio 2020, n. 452, e successive modifiche e integrazioni come da deliberazione della Giunta Regionale 2 agosto 2021, n. 568, ed alle norme ivi richiamate e ad ogni altra ulteriore disposizione valevole nel periodo di riferimento.
- 2) Il presente Regolamento comunale annulla e sostituisce tutte le disposizioni precedentemente adottate in materia di Centri Anziani del territorio del Comune di Aprilia. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari con esso incompatibili. È fatto salvo quanto previsto al successivo art. 12.

## **ART. 12 – NORMA TRANSITORIA**

- 1)** Per i Centri Anziani non ancora costituitisi in APS e non ancora convenzionatisi con il Comune di Aprilia resta in vigore il Regolamento dei Centri Anziani approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 18/01/2018.